



Policy Individuazione e Gestione dei Conflitti di Interesse (17P004)

POLICY

| | |
|------------------------|--|
| Argomento: | Finanza |
| Tipo: | Policy |
| Codice documento: | 17P004-004 |
| Ente proponente: | Compliance |
| Data di pubblicazione: | 08/04/2021 |
| Destinatari: | Ai Signori Titolari di tutte le Dipendenze Ai Signori Capi degli Uffici della Direzione Generale Ai Signori Capi Area degli Uffici della Direzione Generale Loro sedi |

ABSTRACT

Il presente documento illustra le linee guida che Cassa di Risparmio di Volterra SpA ha adottato con riferimento all'identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi ed attività di investimento, dei servizi accessori o di una combinazione di tali servizi, nonché nell'ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi, a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva n. 2004/39/CE – MIFID, della Direttiva 2014/65/UE – MIFID II ed in seguito della Direttiva 2016/97/UE – IDD.

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

VERSIONE 1 (approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2017)

Il testo recepisce il quadro normativo definito nell'ambito della direttiva MIFID II.

DALLA VERSIONE 1 ALLA VERSIONE 2 (approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2018)

Il testo recepisce il quadro normativo definito nell'ambito della direttiva IDD.

Si tratta di una prima rivisitazione della Policy a seguito dell'entrata in vigore della normativa IDD passibile di successive modifiche ed integrazioni in base anche agli orientamenti futuri del mercato.

DALLA VERSIONE 2 ALLA VERSIONE 3 (approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17/07/2020)

A seguito dell'inclusione delle polizze assicurative di ramo I tra gli strumenti rientranti nella nuova definizione di IBIPs (dall'art. 1, comma 1, lett. w-bis.3) del Testo Unico della Finanza, tali prodotti sono stati inclusi tra quelli per i quali viene prestato il servizio di consulenza Mifid. Di conseguenza è stata modificata la disclosure per la gestione del conflitto di interesse.

DALLA VERSIONE 3 ALLA VERSIONE 4 (approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24/03/2021)

Il testo recepisce le ultime disposizioni regolamentari di cui alla direttiva IDD adottate con Delibera CONSOB n. 21466 del 29 luglio 2020 e Provvedimento IVASS n. 97 del 29 luglio 2020.

Sommario

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUZIONE | 5 |
| 2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI | 6 |
| 2.1 CRITERI PER INDIVIDUARE, PREVENIRE E GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE | 6 |
| 3. MODELLO ORGANIZZATIVO | 11 |
| 3.1 RUOLI E RESPONSABILITA' | 11 |
| 3.2 SEPARATEZZA FISICA ED ORGANIZZATIVA | 11 |
| 4. PARTE DESCRITTIVA DELL'ARGOMENTO | 13 |
| 4.1 ASPETTI GENERALI | 13 |
| 4.2 ADEMPIMENTI OPERATIVI CONSEGUENTI ALLA NORMATIVA | 13 |
| 4.3 MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE | 14 |
| 4.4 INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE | 15 |
| 4.5 IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE | 15 |
| 4.6 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E REVISIONE | 16 |
| 6. ALLEGATI | 18 |

1. INTRODUZIONE

Premesso che gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento hanno l'obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative ed amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti (ex art. 92 del Regolamento Consob n. 20307/2018 - Regolamento Intermediari - , il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Volterra SpA. ha adottato le disposizioni per l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse contenute nella presente policy.

Analogamente, tale documento recepisce le disposizioni in materia di conflitti di interesse (articolo 119-bis del Codice delle Assicurazioni Private, nonché dall'art. 135 – vices quinquies – del Regolamento Intermediari con specifico riferimento ai prodotti di investimento assicurativo) per l'offerta e la gestione dei contratti di assicurazione e di investimento assicurativi, affinché gli intermediari assicurativi debbano mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci (sulla base del principio di proporzionalità, da declinarsi in base all'attività svolta, al tipo di prodotto venduto e alla rete distributiva adottata), al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse della Cassa (definiti ai sensi dell'art. 28 della disciplina IDD e dal Regolamenti Delegato UE 2017/2359) incidano in modo negativo sugli interessi dei clienti.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

2.1 CRITERI PER INDIVIDUARE, PREVENIRE E GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE

L'identificazione dei conflitti di interessi comporta la mappatura delle potenziali situazioni di conflitto e dei soggetti rilevanti (in fase preventiva) e l'attivazione di meccanismi di identificazione dei possibili conflitti, nonché la gestione, ove possibile, degli stessi.

La preventiva identificazione dei conflitti di interesse è funzionale a orientare e guidare l'attività di definizione di appropriate misure organizzative e procedurali che evitino che i conflitti possano nuocere agli interessi dei clienti. Le situazioni di potenziale conflitto di interessi sono mappate e aggiornate nel tempo a cura dell'Ufficio Compliance come previsto dalla normativa interna della Cassa. La predisposizione della mappatura dei conflitti tiene conto dei servizi e delle attività svolti dalla Cassa, nonché delle misure organizzative e procedurali che evitino, qualora possibile, di nuocere agli interessi dei clienti.

Ambito MIFID

Al fine di identificare ai sensi della Direttiva MIFID II le situazioni di conflitto di interesse, la Cassa di Risparmio di Volterra SpA applica il criterio minimo di cui all'articolo 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE ed in particolare verifica se, a seguito della prestazione di servizi, la stessa Cassa, un soggetto rilevante¹ o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto si trova in una delle seguenti situazioni:

- è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente.

A titolo esemplificativo possono rientrare in tale fattispecie:

- il collocamento di strumenti finanziari (compresi OICR)² emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca, nel caso in cui il finanziamento erogato sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento o nel caso in cui la partecipazione venga ceduta nell'ambito del collocamento;
 - la negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca;
 - la gestione di portafogli / consulenza in materia di investimenti che preveda l'adesione a collocamenti di strumenti finanziari emessi da società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla banca.
- l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente.

A titolo esemplificativo possono rientrare in tale fattispecie:

- il collocamento con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari;
- il collocamento di strumenti finanziari di propria emissione;

¹ I divieti e gli obblighi che riguardano i Soggetti Rilevanti sono disciplinati nelle norme di attuazione del codice di Autodisciplina adottato dalla Cassa.

² Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi e Sicav).

- il collocamento semplice di strumenti finanziari (compresi OICR) emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca;
 - il collocamento semplice di strumenti finanziari (compresi OICR) emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca;
 - il collocamento semplice di strumenti finanziari (compresi OICR) emessi da società del gruppo;
 - la negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società del gruppo;
 - la negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca o da società del gruppo/partecipanti in misura rilevante alla banca o alla società che la controlla nella fase di grey market³, in caso di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con garanzia, sia da parte del negoziatore che da parte della società del gruppo;
 - la gestione di portafogli / consulenza in materia di investimenti che preveda l'investimento in titoli di propria emissione o del gruppo di appartenenza; che preveda l'utilizzo di negoziatori di gruppo; che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da società per le quali è svolta attività di corporate finance.
- l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato.

A titolo esemplificativo possono rientrare in tale fattispecie:

- il collocamento semplice o con sottoscrizione a fermo di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengano prestati, anche da parte di società del gruppo, altri servizi (consulenza su struttura finanziaria, servizi collocamento, servizi di sponsor etc.);
 - il collocamento semplice di strumenti finanziari (compresi OICR) emessi da soggetti terzi finanziati o partecipati in misura rilevante dalla banca o da società del gruppo;
 - il collocamento semplice di strumenti finanziari (compresi OICR) emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca o alla società che la controlla.
- l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente.

A titolo esemplificativo possono rientrare nella fattispecie:

- la prestazione del servizio di gestione portafogli e il contestuale svolgimento di attività di proprietary trading⁴ sugli stessi strumenti finanziari sottostanti la gestione; le attività di proprietary trading potrebbero infatti influenzare le scelte di investimento del gestore.
- l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

A titolo esemplificativo possono rientrare nella fattispecie:

- nella prestazione del servizio di gestione di portafogli / consulenza in materia di investimenti, accordi che prevedono la retrocessione di commissioni (anche soft commission) con i negoziatori;

³ Letteralmente "Mercato Grigio". Mercato non ufficiale, nel quale vengono contrattati titoli di prossima emissione. Viene definito mercato grigio perché le contrattazioni solitamente sono comprese tra la data di annuncio di una emissione e quella in cui si fissa il primo prezzo sul mercato ufficiale.

⁴ Compravendite eseguite sul portafoglio di proprietà.

- in generale accordi che prevedono commissioni diverse da quelle normalmente previste dalla prassi di mercato a fronte di determinate attività (ad esempio incentivi o rappeal legati al raggiungimento di certi volumi).

Non sono invece riconducibili alla fattispecie dei conflitti di interesse la negoziazione conto terzi e la raccolta di ordini anche su strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società del gruppo o da società finanziate/partecipate in maniera rilevante; possono invece essere riconducibili alla fattispecie dei conflitti di interessi gli incentivi standard che rientrano nel regime degli Inducements⁵. A questo proposito si rinvia alla relativa Policy Incentivi su strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi.

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse indicate nella presente policy rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione di servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio dell'impresa di investimento stessa, dei dirigenti, dipendenti, agenti collegati di questa o a vantaggio di un altro cliente. Si precisa che la mappatura dettagliata delle fattispecie di conflitto di interesse esistenti o potenziale è riportata in allegato. La stessa sarà aggiornata laddove intervenissero variazioni nella gamma dei servizi e dei prodotti offerti.

Per quanto attiene alla prevenzione e gestione dei conflitti, la Cassa di Risparmio di Volterra SpA recepisce quanto disposto dall'articolo 34 del Regolamento Delegato 2017/565/UE e provvede a dotarsi di procedure e accorgimenti organizzativi idonei a garantire una appropriata gestione dei conflitti di interesse. A riguardo, tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco:

- a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
- e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Ambito IDD

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, al momento della prestazione di qualunque servizio nonché nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi, o di una combinazione di tali servizi da parte della Cassa, si determini una contrapposizione tra gli interessi della stessa (inclusi i

⁵ Incentivi pagati all'intermediario da un soggetto diverso dal cliente.

dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e quelli dei suoi clienti, ovvero dei clienti della Cassa tra loro.

La Cassa è tenuta ad elaborare, attuare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse redatta per iscritto e adeguata alla loro dimensione, organizzazione, natura, portata nonché alla complessità della loro attività.

Tale politica include:

- in riferimento alle specifiche attività di distribuzione assicurativa svolte, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- le procedure da seguire e le misure da adottare al fine di gestire tali conflitti ed evitare che ledano gli interessi del cliente.

Nello specifico, l'articolo 3 del Regolamento Delegato 2359/2017 in merito al tema di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, prevede che si è in presenza di un conflitto di interesse quando la Cassa, un soggetto rilevante di quest'ultima o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con la Cassa stessa, si trovi, a seguito dello svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, in una delle seguenti situazioni:

- è probabile che la Cassa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- la Cassa, il soggetto o la persona abbiano un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
- la Cassa, il soggetto o la persona partecipano sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

Nei casi sopra descritti, si potrebbe configurare un conflitto di interessi in quanto la Cassa potrebbe essere incentivata a consigliare un prodotto assicurativo in funzione di un interesse proprio o di un suo dipendente o collaboratore o di un soggetto terzo, distinto dall'interesse del cliente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito possibili situazioni di Conflitti di Interessi che le Funzioni, coinvolte nella distribuzione dei Prodotti Assicurativi, e gli Incaricati della Cassa dovranno identificare e gestire in conformità con le disposizioni della normativa vigente e le linee guida definite dalla presente Policy:

- possibilità per la Cassa e per gli Incaricati di ottenere un beneficio finanziario invece di evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
- proposizione di un prodotto assicurativo al Cliente in contrasto con gli interessi dello stesso Cliente;
- esistenza di un incentivo finanziario o di altra natura volto a privilegiare gli interessi della Cassa e/o di un Incaricato rispetto agli interessi dei Clienti.

Da ultimo, si rileva che relativamente ai soli prodotti di investimento assicurativi la Cassa, per evitare che il conflitto di interesse incida negativamente sugli interessi dei clienti, stabilisce specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente.

Fermo restando, invece, il divieto della Cassa nella distribuzione di prodotti assicurativi di assumere la contemporanea qualifica di beneficiaria o di vincolataria delle prestazioni assicurative.

Per quanto attiene alla prevenzione e gestione dei conflitti, la Cassa di Risparmio di Volterra SpA recepisce quanto disposto dall'articolo 7 del Regolamento Delegato 2017/2359 e dall' articolo 119 bis del CAP provvede a dotarsi di procedure e accorgimenti organizzativi idonei a garantire una appropriata gestione dei conflitti di interesse.

In tale contesto, in riferimento alle discipline MiFID II ed IDD, la Cassa ha implementato misure atte a mitigare il rischio di confliggere con gli interessi della clientela e disegnato un processo organizzativo finalizzato alla rilevazione e gestione dei conflitti nel continuo. Nei paragrafi successivi si provvede a fornire una descrizione specifica delle procedure e degli accorgimenti organizzativi adottati da Cassa di Risparmio di Volterra SpA.

Qualora i provvedimenti e le misure non siano giudicate sufficienti ad evitare con ragionevole certezza il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, la Cassa fornisce loro informativa sulla presenza e natura di tali conflitti di interesse (*disclosure*), nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, prima di agire per loro conto.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 RUOLI E RESPONSABILITA'

Di seguito sono indicati i principali attori coinvolti nel processo, con indicazione dei relativi ruoli e ambiti di responsabilità:

| Strutture | Ruoli e Responsabilità |
|----------------------------------|--|
| Consiglio di Amministrazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ su proposta del Direttore Generale adotta e riesamina, con periodicità annuale, la presente policy. L'aggiornamento dovrà avvenire tempestivamente in caso di modifiche normative o altri eventi significativi che ne richiedano la modifica |
| Direttore Generale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della policy nonché gli eventuali aggiornamenti della stessa |
| Funzione di conformità normativa | <ul style="list-style-type: none"> ▪ presidia, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, i processi in materia di conflitti di interesse, assicurando il puntuale adeguamento delle normative interne ▪ revisiona, almeno annualmente la presente Policy e la connessa "Informativa sulle procedure di gestione del conflitto di interessi" ▪ relaziona annualmente, nell'ambito della Relazione Annuale l'attività di prevenzione, gestione e monitoraggio sull'andamento dei conflitti di interesse ▪ fornisce supporto a tutta la struttura per la corretta mappatura delle potenziali situazioni di conflitto e dei soggetti rilevanti (in fase preventiva) e l'attivazione di meccanismi di identificazione dei possibili conflitti, nonché la gestione, ove possibile, degli stessi ▪ cura l'aggiornamento del Registro dei conflitti ▪ cura l'implementazione/aggiornamento dell'impianto tabellare dell'applicativo SIA Eagle e la necessaria reportistica interna ed esterna ▪ predispone e mantiene aggiornata la Black List di strumenti finanziari e emittenti; individua, se del caso, gli strumenti finanziari non negoziabili |
| Funzione di Internal Audit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ nell'ambito della pianificazione pluriennale, programma specifiche attività di verifica sull'applicazione della presente policy ▪ sovrintende alla verifica della corretta applicazione di tutta la normativa interna in materia ▪ sovrintende, di concerto con la Funzione Compliance, alla predisposizione ed all'aggiornamento di una "Black List" di strumenti finanziari ed emittenti |

3.2 SEPARATEZZA FISICA ED ORGANIZZATIVA

La Cassa si è dotata di procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e della distribuzione dei prodotti assicurativi, nel rispetto dell'interesse del cliente.

La Cassa prevede una specifica separatezza fisica e organizzativa (cd. "chinese walls") tra le strutture che prestano il servizio di Consulenza (Servizio Private) e quelle che prestano i servizi di Ricezione, Trasmissione,

Esecuzione, Negoziazione ordini, Collocamento di Strumenti Finanziari e distribuzione di prodotti assicurativi (Ufficio Prodotti Finanza e Bancassicurazione). Questi sono a loro volta separati dal servizio che si occupa del Portafoglio di Proprietà della Cassa. Detta separatezza organizzativa e fisica è realizzata al fine di impedire o controllare lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività tra loro in conflitto.

4. PARTE DESCRITTIVA DELL'ARGOMENTO

4.1 ASPETTI GENERALI

Le Direttive MIFID II ed IDD, nel disciplinare i requisiti generali di organizzazione delle imprese di investimento, richiedono di adottare ogni misura ragionevole per individuare, prevenire e gestire le fattispecie di conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, al fine di evitare che si ripercuotano negativamente sugli interessi dei medesimi.

In particolare, la normativa contenuta nelle sopracitate Direttive prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché nella distribuzione di prodotti assicurativi, la Cassa di Risparmio di Volterra SpA:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- informi chiaramente il cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori, nonché i prodotti assicurativi distribuiti per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

4.2 ADEMPIMENTI OPERATIVI CONSEGUENTI ALLA NORMATIVA

Nell'ottica sopra indicata, la Cassa di Risparmio di Volterra SpA, in merito alla normativa MIFID II ed IDD, mantiene ed applica le seguenti disposizioni organizzative ed amministrative:

- adottare una politica di individuazione e di gestione dei conflitti di interesse;
- inserire nelle procedure Full Finance, Multifondo le fattispecie di conflitti rilevanti con apposita disclosure;
- regolamentare in modo analogo le disclosure per gli strumenti finanziari gestiti su applicativi di terzi;
- istituire uno o più Registri dei conflitti di interesse per gli strumenti finanziari ed i prodotti assicurativi secondo quanto reso disponibile dagli applicativi in uso;
- rendere nota ai clienti la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse, mediante la consegna di un apposito documento;
- identificare la funzione di Compliance, che riporta direttamente al C.d.A., quale funzione responsabile della gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse e della corretta applicazione di tutta la normativa in materia.

In merito ai prodotti soggetti alla Disciplina IDD, con riguardo al contratto proposto, la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. dichiara di:

- fornire consulenza ai sensi dell'art.119-ter comma 3 del Codice della Assicurazioni Private (CAP) per tutti i prodotti di investimento assicurativo rientranti nel Ramo I, III e V e per i prodotti definiti multiramo. Tale consulenza è basata su un'analisi dei contratti relativi alle Compagnie per le quali la Cassa presta attività di distribuzione, ossia non fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale ai sensi del art. 119 – ter, comma 4, del medesimo articolo del CAP. Inoltre, la Cassa svolge l'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi unicamente in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti;

- non fornire consulenza ai sensi dell'art.119-ter comma 3 del Codice della Assicurazioni Private (CAP) per i prodotti diversi dai prodotti di investimento assicurativo;
- di essere tenuta, in virtù di un obbligo contrattuale, a distribuire in modo esclusivo, al ricorrere di specifiche condizioni, i soli prodotti di investimento assicurativo (Rami I, III, V e cd. Multiramo) emessi dalla compagnia di assicurazione Eurovita S.p.A.;
- in relazione ai contratti diversi dai prodotti di investimento assicurativo (Rami I, III, V e cd. Multiramo) di non essere tenuta, in virtù di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

4.3 MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Cassa di Risparmio di Volterra SpA si è dotata di procedure ed accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse.

Al riguardo, tra i presidi specifici posti in essere dalla Cassa si segnalano:

- norme operative interne specifiche per l'attività di Consulenza volte a garantire il miglior servizio per tutti i clienti;
- ulteriori controlli sulle analisi relative all'andamento dei mercati finanziari; nel caso di analisi fornite da fonti terze esterne alla Cassa, tali informazioni, prima di essere distribuite alla rete commerciale, devono essere certificate dagli Uffici competenti a fronte della "black list" dei titoli in cui la Cassa ha interessi;
- l'assenza di qualunque forma di incentivo alle filiali per la vendita di specifici prodotti distribuiti dalla Cassa;
- la separatezza delle responsabilità e la separatezza fisica tra chi fornisce servizi di consulenza al Cliente e chi mantiene i rapporti con le "società prodotto" (SGR e altre istituzioni finanziarie che danno a CR Volterra i propri prodotti in distribuzione);
- la lista delle funzioni e ruoli chiave che hanno accesso ad informazioni sensibili per limitare il rischio di situazioni riconducibili a "insider trading" e "Market Abuse";
- una lista di eventuali titoli in cui è proibito effettuare transazioni, fornire servizi di consulenza;
- norme operative interne che invitano a rendere noto alla funzione di Compliance le operazioni in strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi effettuate dai dipendenti che più facilmente, per la natura del loro lavoro, potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;
- specifica formazione per i dipendenti in materia di conflitto di interessi;
- le politiche retributive del personale non sono connesse al raggiungimento di risultati di vendita di specifici prodotti.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse presentate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Cassa, come previsto dalla propria normativa, e, qualora si evidenzino necessità di intervento, provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

4.4 INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In relazione al tema dei conflitti di interesse nascono in capo alla Cassa di Risparmio di Volterra SpA obblighi informativi nei confronti dei clienti e obblighi di rendicontazione.

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Intermediari (Libro III-bis), la Cassa fornisce alla propria clientela una descrizione della politica seguita in materia di conflitti di interesse. Al riguardo, come allegato del "Contratto per la prestazione di servizi di ed attività di investimento e dei servizi accessori", è stata inserita l'apposita "Informativa sulle procedure di gestione del conflitto di interessi". Analoga Informativa è stata resa disponibile mediante Infopoint nei locali aperti al pubblico della Cassa e sul sito internet www.crvolterra.it nell'apposita sezione Mifid ed IDD "Informativa Generale Mifid ed IDD CRVolterra". Inoltre, in occasione del collocamento/distribuzione di ogni strumento finanziario e prodotto assicurativo, sono state previste procedure volte ad assicurare la preventiva illustrazione e consegna al cliente di tale Informativa.

Si precisa che per quanto concerne la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi la Banca indica altresì al cliente la natura, la fonte, nonché le misure adottate per mitigare i rischi connessi dei conflitti di interesse per i quali i presidi adottati per la loro gestione non sono sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti nel documento concernente il prodotto assicurativo e all'attività di distribuzione della Cassa (art. 133, comma 2, lett. b) punto V), del Regolamento Intermediari).

Ogni modifica significativa dell'Informativa sulle procedure di gestione del conflitto di interessi è resa disponibile al pubblico in filiale e tramite pubblicazione sul sito internet della Cassa.

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente o dell'investitore sia evitato, la Cassa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano (c.d. *disclosure* dei conflitti). Al riguardo la Cassa, tramite l'outsourcer IT Cedacri, si è dotata di appositi sistemi informatici per produrre l'Informativa in materia di conflitti da consegnare alla clientela.

4.5 IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento Delegato 2017/565/UE (MiFID II) e dell'articolo 7 co. 2 del Regolamento Delegato 2017/2359/UE (IDD), la Cassa di Risparmio di Volterra SpA annota in un registro le situazioni nelle quali sia sorto, o nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere, un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Il registro è tenuto a cura della funzione Compliance ed è aggiornato periodicamente in relazione al sorgere ovvero al modificarsi di situazioni di conflitto reale o potenziale nei confronti della clientela. La stessa funzione, con cadenza frequente ed almeno una volta all'anno, predispose ed invia all'Alta Dirigenza relazioni scritte sulle situazioni che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere l'interesse della clientela.

4.6 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E REVISIONE

La presente Policy è oggetto di aggiornamento su base continuativa da parte della Funzione Compliance per tener conto, da un lato, dell'eventuale evoluzione della struttura di Cassa di Risparmio di Volterra SpA e dei servizi prestati e, dall'altro, di ulteriori innovazioni normative. Tutti gli Uffici che a vario titolo sono preposti alla prestazione dei servizi di investimento, studio e adozione di nuovi strumenti finanziari e di prodotti assicurativi, conclusione di nuovi accordi di distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti assicurativi, sono tenuti a comunicare alla funzione di Compliance, con ragionevole preavviso, l'eventuale avvio o modifica di nuovi processi e attività per consentire l'individuazione dell'insorgenza di nuove ipotesi di conflitto.

La Policy, adottata dal Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Volterra SpA, è soggetta ad una revisione annuale. La funzione Compliance, nello svolgere questa attività, si avvale del contributo delle altre funzioni di controllo e fornisce informativa al Consiglio in occasione della relazione di fine anno.

In conclusione, nell'allegata parte sintetica, la presente Policy evidenzia le situazioni di conflitto reale o potenziale, le misure organizzative e i presidi adottati. Si precisa che la Policy non menziona mai l'ipotesi di conflitto di interessi reale o potenziale nello svolgimento del servizio di gestione patrimoniale. La Cassa, infatti, pur essendo autorizzata a svolgere tale servizio di investimento non lo presta più alla propria clientela a far data dal 1/11/07.

5. SISTEMA DI REPORTING

La materia del conflitto di interessi non può prescindere dallo svolgimento nel continuo di una significativa attività di verifica della conformità normativa. Tale conformità prevede anche una rilevazione puntuale dell'insorgenza dei conflitti di interesse nell'area finanza, con le segnalazioni dei vari applicativi tecnici utilizzati. Le tabelle gestionali sono curate direttamente dall'Ufficio Compliance.

L'Ufficio Compliance effettua monitoraggi periodici (al massimo semestrali) riguardanti i soggetti che hanno rapporti di credito con la Cassa e che risultano essere contestualmente emittenti di strumenti finanziari e/o di prodotti assicurativi, riguardanti operazioni su enti emittenti affidati dalla Cassa, svolte nell'ambito del proprio sistema informativo dai Soggetti Rilevanti. La Cassa si è dotata di un sistema applicativo (Sia Eagle) che oltre a consentire la registrazione dei conflitti, secondo un'archiviazione a crescere, genera un report di alert ogni qual volta che il conflitto di verifica: detto report è in uso all'ufficio Compliance.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento Delegato 2017/565/UE (MiFID II) e parimenti dall'articolo 7 del Regolamento Delegato 2017/2359/UE (IDD), la funzione di Compliance relaziona annualmente, nell'ambito della Relazione Annuale di Compliance l'attività di prevenzione, gestione e monitoraggio sull'andamento dei conflitti di interesse.

Infine sono state redatte apposite schede che riportano i conflitti individuati e le misure adottate per mitigarne/eliminarne gli effetti. Tali schede, depurate della parte relativa al testo della comunicazione, vengono consegnate ai clienti che ne facciano esplicita richiesta.

6. ALLEGATI

Di seguito si riportano le tabelle di gestione dei conflitti di interesse relativamente alle seguenti fattispecie:

- Strumenti finanziari emessi dalla Cassa;
- Prodotti finanziari collocati/distribuiti dalla Cassa;
- Relazioni societarie-partecipazioni rilevanti e significativi rapporti d'affari;
- Rapporti di credito;
- Ricerca in materia di investimenti;
- Consulenza in materia di investimenti e consulenza assicurativa
- Distribuzione di prodotti assicurativi (NON IBIPs).

Si precisa che tra le fattispecie individuate rientrano anche le situazioni di conflitto derivanti dall'ottenimento di incentivi, tuttavia per approfondimenti circa il relativo ambito di applicazione, i principi di identificazione e le misure di prevenzione si rinvia alla Policy specifica sulla gestione degli incentivi su strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi.

Le tabelle di gestione dei conflitti di interesse sono aggiornate dalla funzione Compliance che, di concerto con l'Ufficio Internal Audit, predispone la disclosure da inserire per ciascuna fattispecie di conflitto.

| 1 - STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA CASSA | |
|---|--|
| CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO | Sempre rilevante |
| SERVIZI IMPATTATI | Collocamento, negoziazione, consulenza (rif. tabella 7) |
| CONFLITTO REALE/POTENZIALE | Reale |
| CONFLITTO ELIMINATO | No |
| MOTIVI DEL CONFLITTO | Realizzazione di un guadagno finanziario/perdita finanziaria a spese del cliente, perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente. |
| MODALITA' DI COMUNICAZIONE | In fase di COLLOCAMENTO E NEGOZIAZIONE sarà esplicitata la situazione di conflitto di interessi sul modulo d'ordine per le obbligazioni e sull'attestato d'ordine del relativo strumento finanziario. |
| MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDÌ SULLA COMUNICAZIONE | Premessa l'impossibilità di prevenire situazioni di conflitto di interesse collegate a strumenti finanziari emessi dalla Cassa, i titoli emessi da quest'ultima rilevano per la fattispecie di conflitto TITOLI DI PROPRIA EMISSIONE e vengono codificati in procedura titoli dall'outsourcer di anagrafica titoli, sulla base delle caratteristiche segnalate dall'Ufficio Middle Office Finanza. Il codice conflitto è stato inserito direttamente sull'ente emittente 1071 CRVOLTERRA; produce in modo automatico la stampa della condizione di conflitto di interessi sul relativo modulo d'ordine dello strumento finanziario in oggetto. |
| TESTO COMUNICAZIONE | Autorizzo l'operazione nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto di interessi per titolo emesso e/o collocato dalla banca |

| 2 - PRODOTTI FINANZIARI COLLOCATI/ DISTRIBUITI DALLA CASSA | |
|---|---|
| CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO | Sempre rilevante |
| SERVIZI IMPATTATI | Collocamento di strumenti finanziari, distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi, consulenza (rif. tabella 7) |
| CONFLITTO REALE/POTENZIALE | Reale |
| CONFLITTO ELIMINATO | No |
| MOTIVI DEL CONFLITTO | Realizzazione di un guadagno finanziario/perdita finanziaria a spese del cliente, perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente, esistenza di accordi di retrocessione di commissioni circa il prodotto finanziario oggetto di collocamento/distribuzione. |
| MODALITA' DI COMUNICAZIONE | In fase di COLLOCAMENTO/DISTRIBUZIONE sarà esplicitato il conflitto: i) per gli strumenti finanziari sul modulo d'ordine; ii) per i prodotti di investimento assicurativo sul documento denominato "Informazioni sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e sull'attività di distribuzione assicurativa" |
| MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDII SULLA COMUNICAZIONE | I prodotti collocati/distribuiti dalla Cassa rilevano per la fattispecie di conflitto TITOLI COLLOCATI DALL'ISTITUTO; vengono codificati in procedura titoli dall'outsourcer di anagrafica titoli, sulla base delle caratteristiche segnalate dall'Ufficio Middle Office Finanza; il conflitto deve essere inserito su ogni codice titolo che sia stato oggetto di collocamento/distribuzione. Per quanto attiene le misure organizzative e i presidi adottati per la gestione degli Incentivi si rinvia alla relativa Policy. |

| | |
|---------------------|---|
| TESTO COMUNICAZIONE | <p>La procedura Multifondo evidenzia sul modulo di sottoscrizione: "Dichiaro di essere stati preventivamente da voi informati della presenza, natura ed estensione di una situazione di conflitto di interessi per la banca in relazione alla presente operazione, trattandosi in particolare di: strumento finanziario collocato dalla Cassa per il quale esistono accordi di retrocessione di commissioni; richiediamo comunque di dare corso all'operazione".</p> <p>Nel caso di strumenti finanziari oggetto di collocamento una tantum, viene evidenziato: "Autorizzo l'operazione nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto di interessi per titolo collocato da CRV per il quale vengono percepite delle retrocessioni di commissioni".</p> <p>Con riferimento agli IBIPs, il documento denominato "Informazioni sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e sull'attività di distribuzione assicurativa" riposta quanto segue: "Con riguardo agli IBIPs, la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. presta l'attività di distribuzione assicurativa in abbinamento al servizio di consulenza. In tale ambito, la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. dichiara di: [...]"</p> <ul style="list-style-type: none">• aver informato il Cliente della presenza di un conflitto di interesse inerente la distribuzione del presente prodotto di investimento assicurativo la cui fonte e natura sono le seguenti: prodotto assicurativo distribuito dalla Cassa per il quale esistono accordi di retrocessione come sotto riportati alla Sezione II del presente documento. Per maggiori dettagli sulle misure in concreto adottate dalla Cassa per mitigare i rischi connessi a tale conflitto si rinvia alla sintesi della politica sui conflitti di interesse inserita nell'Allegato C (Informativa sulle procedure di gestione del conflitto di interessi) del Fascicolo "Servizi di investimento e distribuzione prodotti di investimento assicurativo" |
|---------------------|---|

| 3 - STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOGGETTI COLLEGATI ALLA CASSA | |
|---|--|
| CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO | Strumenti finanziari di Emittenti partecipati / partecipanti direttamente / indirettamente in misura rilevante a / dalla Cassa, a/da soggetti collegati: <ul style="list-style-type: none"> o società controllanti / controllate direttamente / indirettamente dalla Cassa ex art. 2359 c.c. o società collegate alla Cassa ex art. 2359 c.c. |
| SERVIZI IMPATTATI | Collocamento, negoziazione, raccolta ordini, consulenza (rif. tabella 7) |
| CONFLITTO REALE/POTENZIALE | POTENZIALE: da gestire qualora si verificasse |
| CONFLITTO ELIMINATO | No, qualora si verificasse. |
| MOTIVI DEL CONFLITTO | Realizzazione di un guadagno finanziario/perdita finanziaria a spese del cliente, perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente, esistenza di accordi di retrocessione di commissioni circa lo strumento finanziario emesso da soggetti collegati alla Cassa. |
| MODALITA' DI COMUNICAZIONE | In fase di COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI sarà esplicitata la situazione di conflitto di interessi sul modulo d'ordine |
| MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESID I SULLA COMUNICAZIONE | I titoli emessi da società partecipanti/partecipate rilevano per la fattispecie di conflitto RELAZIONI SOCIETARIE, PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE E SIGNIFICATIVI RAPPORTI DI AFFARI; i titoli in oggetto devono essere codificati in procedura titoli dall'outsourcer di anagrafica titoli sulla base delle caratteristiche segnalate dal Ufficio Middle Office Finanza. Il codice conflitto deve essere inserito direttamente sull'ente emittente e produce in modo automatico la stampa delle condizioni di conflitto di interessi sul modulo d'ordine. Per quanto attiene le misure organizzative e i presidi adottati per la gestione degli Incentivi si rinvia alla relativa Policy. |
| TESTO COMUNICAZIONE | Autorizzo l'operazione nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto di interessi per titolo emesso da società con relazioni d'affari o societarie rilevanti con la C.R. Volterra SpA. |

| 4 - STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOGGETTI LEGATI ALLA CASSA O A SUOI ESPONENTI DA SIGNIFICATIVI RAPPORTI D'AFFARI | |
|--|---|
| CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO | <p>Strumenti finanziari emessi da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) soggetti in cui esponenti aziendali* della Cassa rivestono cariche sociali; 2) soggetti di cui esponenti aziendali della Cassa detengono partecipazioni dirette e/o indirette di controllo o di collegamento ex Art. 2359 c.c.; 3) soggetti controllati/amministrati da stretti familiari di Amministratori e/o Direttori Generali della Cassa; 4) fornitori in via esclusiva di servizi strategici per la Cassa. <p>*per esponenti aziendali si intendono i soggetti rilevanti indicati nel Regolamento delle Parti Correlate adottato dalla Cassa</p> |
| SERVIZI IMPATTATI | Collocamento, negoziazione, raccolta ordini, consulenza (rif. tabella 7) |
| CONFLITTO REALE/POTENZIALE | POTENZIALE: da gestire qualora si verificasse |
| CONFLITTO ELIMINATO | No, qualora si verificasse. |
| MOTIVI DEL CONFLITTO | Realizzazione di un guadagno finanziario/perdita finanziaria a spese del cliente, perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente, esistenza di accordi di retrocessione di commissioni circa lo strumento finanziario emesso da soggetti collegati alla Cassa. |
| MODALITA' DI COMUNICAZIONE | In fase di COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI sarà esplicitata la situazione di conflitto di interessi sul modulo d'ordine |
| MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDIDI SULLA COMUNICAZIONE | <p>I titoli emessi da società nelle quali le parti correlate della Cassa hanno influenza rilevante a qualunque titolo ed i titoli emessi da società fornitrici strategiche, rilevano per la fattispecie di conflitto RELAZIONI SOCIETARIE, PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE E SIGNIFICATIVI RAPPORTI DI AFFARI: i titoli in oggetto devono essere codificati in procedura titoli dall'outsourcer di anagrafica titoli sulla base delle caratteristiche segnalate dall'Ufficio Middle Office Finanza. Il codice conflitto deve essere inserito direttamente sull'ente emittente e produce in modo automatico la stampa delle condizioni di conflitto di interessi sul modulo d'ordine.</p> <p>Per quanto attiene le misure organizzative e i presidi adottati per la gestione degli Incentivi si rinvia alla relativa Policy.</p> |
| TESTO COMUNICAZIONE | Autorizzo l'operazione nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto di interessi per titolo emesso da società con relazioni d'affari o societarie rilevanti con C.R. Volterra SpA. |

| 5 - PRODOTTI FINANZIARI DI EMITTENTI FINANZIATI IN MISURA RILEVANTE DALLA CASSA | |
|--|--|
| CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO | Emittenti con: finanziamenti e posizioni debitorie ricompresi nei grandi rischi - esclusi, vista la loro natura, gli affidamenti concessi a Banche per operazioni sul mercato interbancario (E-Mid) e in generale per le linee di fido tra controparti bancarie. Si escludono, inoltre, gli affidamenti per "rischio assegni" concessi alle Agenzie di Società di Assicurazioni. |
| SERVIZI IMPATTATI | Collocamento/distribuzione, negoziazione, raccolta ordini, consulenza (rif. tabella 7) |
| CONFLITTO REALE/POTENZIALE | Reale per gli strumenti finanziari/ Potenziale per gli IBIPs |
| CONFLITTO ELIMINATO | NO |
| MOTIVI DEL CONFLITTO | Realizzazione di un guadagno finanziario/perdita finanziaria a spese del cliente, perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente, esistenza di accordi di retrocessione di commissioni circa lo strumento finanziario emesso da soggetti collegati alla Cassa. |
| MODALITA' DI COMUNICAZIONE | In fase di COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI sarà esplicitata la situazione di conflitto di interessi sul modulo d'ordine |
| MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDIDI SULLA COMUNICAZIONE | I titoli rilevano per la fattispecie di conflitto RAPPORTI DI CREDITO - TITOLO EMESSO DA SOCIETA' CHE INTRATTIENE RILEVANTI RAPPORTI DI CREDITO CON CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA; i titoli in oggetto, emessi da soggetti affidati rientranti nella categoria "grandi rischi", devono essere codificati in procedura titoli dall'outsourcer di Anagrafica sulla base delle caratteristiche segnalate dall'Ufficio Compliance. Il codice conflitto deve essere inserito direttamente sull'ente emittente. Per quanto concerne gli IBIPs, si precisa che la Cassa non finanzia alcuna impresa di assicurazione i cui prodotti siano oggetto di distribuzione da parte della CRV. Per quanto attiene le misure organizzative e i presidi adottati per la gestione degli Incentivi si rinvia alla relativa Policy. |
| TESTO COMUNICAZIONE | Autorizzo l'operazione nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto di interessi per titolo emesso da società che intrattiene rapporti di credito rilevanti con C.R.Volterra SpA. |

| 6 – RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI | |
|---|---|
| CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO | Ricezione di ricerca in materia di investimenti fornita da soggetti esterni quale forma di incentivo monetario o non monetario per l'esecuzione o l'intermediazione di attività. |
| SERVIZI IMPATTATI | Collocamento/distribuzione, negoziazione, consulenza (rif. tabella 7) |
| CONFLITTO REALE/POTENZIALE | Potenziale |
| CONFLITTO ELIMINATO | SI |
| MOTIVI DEL CONFLITTO | Esistenza di forme di incentivazione connesse alla ricezione di ricerca in materia di investimenti. |
| MODALITA' DI COMUNICAZIONE | |
| MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDI SULLA COMUNICAZIONE | La Cassa non accetta ricerca fornita da soggetti esterni quale forma di incentivo monetario o non monetario per l'esecuzione o intermediazione di altre attività; possono essere accettate solo commenti ed informative divulgative "light" classificate dal fornitore come "incentivi non monetari di minore entità", fornite a titolo gratuito e destinate a migliorare la qualità del servizio fornito alla clientela. |
| TESTO COMUNICAZIONE | |

| 7 – CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E CONSULENZA ASSICURATIVA | |
|--|---|
| CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO | <p>La prestazione congiunta del servizio di consulenza e del servizio di negoziazione in conto proprio / esecuzione / raccolta di ordini comporta l'insorgere di una situazione conflittuale in quanto la Cassa potrebbe essere incentivata a consigliare operazioni su strumenti finanziari in funzione delle commissioni percepite e/o dei budget aziendali e/o delle politiche commerciali della Banca.</p> <p>La prestazione del servizio di consulenza in relazione ai prodotti finanziari (strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativo) che la Cassa colloca/distribuisce determina una situazione di conflitto laddove la Cassa potrebbe essere incentivata a consigliare tali prodotti in relazione alle commissioni percepite ovvero ai rapporti finanziari, commerciali, di credito con la società emittente.</p> <p>La prestazione congiunta del servizio di consulenza rispetto ad altri servizi e/o attività normalmente svolti dalla Cassa genera situazioni di conflitto di interesse laddove la Cassa potrebbe essere incentivata a privilegiare i rapporti con le società emittenti i prodotti finanziari piuttosto che l'interesse del cliente</p> |
| SERVIZI IMPATTATI | Collocamento/distribuzione, negoziazione, raccolta ordini |
| CONFLITTO REALE/POTENZIALE | Reale |
| CONFLITTO ELIMINATO | SI |
| MOTIVI DEL CONFLITTO | Perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente. |
| MODALITA' DI COMUNICAZIONE | |
| MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDI SULLA COMUNICAZIONE | Norme operative interne specifiche per l'attività di consulenza volte a garantire il miglior servizio per tutti i Clienti (ad esempio una lista di eventuali titoli per cui è proibito fornire servizi di consulenza). Per maggiori approfondimenti si rinvia alla relativa Norma Operativa e Regolamento sulla consulenza in materia di investimenti e consulenza assicurativa. |
| TESTO COMUNICAZIONE ⁶ | |

⁶In questo caso si può far riferimento alla disclosure utilizzata per il conflitto n.2: "PRODOTTI FINANZIARI COLLOCATI/ DISTRIBUITI DALLA CASSA"

| 8 – PRODOTTI ASSICURATIVI DISTRIBUITI DALLA CASSA (NON IBIPs)⁷ | |
|--|--|
| CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO | Sempre rilevante |
| SERVIZI IMPATTATI | Distribuzione di prodotti assicurativi non IBIPs |
| CONFLITTO REALE/POTENZIALE | Reale |
| CONFLITTO ELIMINATO | No |
| MOTIVI DEL CONFLITTO | <p>Perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente, esistenza di accordi di retrocessione di commissioni circa il prodotto assicurativo oggetto di distribuzione.</p> <p>Un ulteriore conflitto può essere rappresentato dalla detenzione di partecipazioni superiori al 10% nelle imprese di assicurazione di cui la CRV distribuisce prodotti. In proposito si precisa che la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione; • nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Cassa. <p>Per quanto concerne il potenziale conflitto derivante da un finanziamento dell'impresa preponente, si rinvia a quanto precisato nella scheda 5 "Prodotti finanziari di emittenti finanziati in misura rilevante dalla Cassa"</p> |
| MODALITA' DI COMUNICAZIONE | In fase di DISTRIBUZIONE, l'informativa sui conflitti viene riportata: i) nell'Allegato 3 redatto ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, con riferimento alle partecipazioni societarie; ii) nell'Allegato 4 redatto ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, con riferimento alle remunerazioni |
| MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDIDI SULLA COMUNICAZIONE | <p>I prodotti assicurativi distribuiti dalla Cassa sono censiti nell'archivio Bancassicurazione.</p> <p>Per quanto attiene le misure organizzative e i presidi adottati per la gestione dei conflitti, si annovera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assenza di qualunque forma di incentivo alle filiali per la vendita di specifici prodotti distribuiti dalla Cassa; - specifica formazione per i dipendenti in materia di conflitto di interessi. <p>Per maggiori dettagli in merito si rinvia alle Norme Operative per la gestione dei conflitti di interesse.</p> |

⁷ Per gli IBIPs si rinvia ai conflitti mappati con riferimento ai prodotti finanziari.

| | |
|---------------------|--|
| TESTO COMUNICAZIONE | <p>Nell'ambito dell'Allegato 3 "Informativa sul distributore assicurativo" la Cassa dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none">• di non detenere una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione;• che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Cassa. <p>Nell'ambito dell'Allegato 4 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP" la Cassa dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none">• di non fornire consulenza ai sensi dell'art.119-ter comma 3 o comma 4 del Codice della Assicurazioni Private (CAP)• di non essere tenuta, in virtù di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione• di aver informato il Cliente della presenza di un conflitto di interesse inerente la distribuzione del prodotto assicurativo la cui fonte e natura sono le seguenti: prodotto assicurativo distribuito dalla Cassa per il quale esistono accordi di retrocessione come sotto riportati alla Sezione III del presente documento. Per maggiori dettagli sulle misure in concreto adottate dalla Cassa per mitigare i rischi connessi a tale conflitto si rinvia alla politica sui conflitti di interesse resa disponibile sul sito <input type="checkbox"/> HYPERLINK "http://www.crvolterra.it" <input type="checkbox"/> www.crvolterra.it <input type="checkbox"/> alla sezione Prodotti assicurativi. |
|---------------------|--|